



ASSOLEI SPORTELLO DONNA ONLUS **(Associazione di Promozione sociale Ente Terzo settore)**

PREMESSA

“Assolei sportello donna Onlus” ha approvato le modifiche statutarie di cui al testo seguente, in sede di Assemblea plenaria delle socie in data 8 aprile 2019.

Con tale atto intende dare attuazione alle norme contenute nel D.Lgs 117/2017 (Cdts – Codice del Terzo settore) e aggiungerà nella propria denominazione anche l'espressione “Ente del Terzo settore” (acronimo ETS) avvalendosi dell'uso di tale acronimo nei confronti dell'esterno solo dal momento dell'istituzione del RUNTS – Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (art. 4, co. 1, Cdts).

Lo statuto così approvato nasce in completa continuità con Assolei sportello donna che iniziò la sua attività nel 1993, divenuta dal 2007 ONLUS ((AC/CF/ONLUS 2008 N. 29503) iscritta al Registro ARTeS (Albi e Registri del Terzo settore) fra le APS, dal 22 febbraio 2008 (Prot. 22692, fasc.1473).

Assolei è dal 2010 accreditata presso il numero nazionale 1522 (DPO 0006572 P- 2.34.4.1 del 4/05/2010) fra le Associazioni che possono offrire sostegno e consulenza alle donne in caso di stalking, violenza o maltrattamenti e per contrastare le discriminazioni di genere e le molestie sessuali, gli abusi, le violenze e il mobbing nei luoghi di lavoro e la tutela dei diritti delle donne.

Negli corso degli anni l'Associazione ha realizzato diversi punti di ascolto sul tema della violenza di genere nei confronti delle donne in quanto soggetto maggiormente svantaggiato e colpito fisicamente e psicologicamente in ambito familiare e lavorativo.

Dopo le prime indagini sulla condizione delle donne nei luoghi di lavoro più difficili da monitorare, Assolei ha proseguito la sua attività attraverso azioni e interventi nell'ambito della ricerca, della formazione e dell'informazione.

Ha realizzato diversi interventi formativi in tema di mobbing, molestie sessuali, legislazione e normativa rivolte al mondo del lavoro, della pubblica amministrazione dell'università, della scuola e alle aziende, sia pubbliche che private.

Assolei-Sportello donna, ottiene nel 1997 dal Comune di Roma, con regolare atto di concessione, una sua sede autonoma nel cuore di Trastevere, in Via Benedetta, 28 dove, svolge tuttora l'attività di sportello.

Dall'anno 2011 Assolei presta la propria attività d'ascolto anche presso le sedi di altri Municipi e presidi di assistenta sociale nel territorio di Roma capitale.

Opera da sempre presso la Casa Internazionale delle donne di cui fa parte come componente del Consorzio cui aderiscono le più importanti realtà del femminismo romano.

Partecipa a progetti europei con partner internazionali nonché progetti messi a bando con finanziamenti regionali e statali.

Da anni lo sportello di Assolei ha esteso le sue competenze alle problematiche specifiche delle donne lavoratrici straniere con competenze linguistiche e di mediazione interculturale, ed è iscritta nella prima sezione del Registro degli Enti e delle associazioni che svolgono attività a favore degli immigrati presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (numero di iscrizione A/571/2008/RM).

Assolei collabora con realtà di ricerca e universitarie e attraverso le numerose attività progettuali ha avuto modo di costruire una rete molto fitta con partners italiani e stranieri con i quali collabora sotto diversi profili per costruire un percorso di sviluppo al fine di arginare e superare la cultura della violenza e della sopraffazione nei confronti delle donne e delle persone più vulnerabili. Nell'elaborazione del pensiero politico femminista e degli studi di genere ai quali Assolei ha contribuito con simposi e pratiche politiche è emerso con chiarezza che la violenza ha origini nel patriacato e che per sconfiggerla è necessario un impegno assiduo e costante soprattutto sul piano culturale e con la relazione fra donne, impostazione che si intende proseguire per il futuro in continuità con l'esperienza pregressa e nel rispetto delle nuove norme vigenti.

Così premesso

Le socie presenti dichiarano che l'Associazione è retta dalle norme contenute dallo Statuto approvato dall'Assemblea plenaria dell'8 aprile 2019 e che sono parte integrante del presente Atto che si riporta di seguito.

Dalla stessa Assemblea sono state nominate componenti del Comitato Esecutivo di cui all'art. 12 le seguenti persone:

1. Paola FREZZA
2. Lucrezia FRITTOLI
3. Caterina GIARDINELLI
4. Luciana MARZILLI
5. Roberta NASELLO
6. Dalila NOVELLI
7. Angela RONGA
8. Ilaria SATURNINI
9. Mariangela ZITO

Il **Comitato Esecutivo**, così costituito elegge in prima adunanza la:

Presidente, nella persona della sig.ra Paola Frezza;

Presidente Onoraria nella persona della sig.ra Dalila Novelli;

Tesoriera nella persona della sig.ra Lucrezia Frittoli.

Il Comitato Esecutivo vota all'unanimità che la quota di iscrizione associativa per l'anno 2019 è stabilita in € 70,00 (settanta/00) da corrispondere tramite bonifico; Ai fini di sostenere le spese di registrazione del presente atto si decide di chiedere un piccolo contributo straordinario ad ogni socia..

Il Comitato Esecutivo si riserva di convocare un'ulteriore Assemblea alla conclusione delle norme attuative inerenti il c.d. "Codice del Terzo Settore", al fine dell'adeguamento alle eventuali ulteriori novità normative.

Il Comitato Esecutivo, così costituito rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea elettiva.

Roma, 8 aprile 2019

LA PRESIDENTE
(Paola Frezza)

P. IL COMITATO ESECUTIVO
(Dalila Novelli)

STATUTO

di ASSOLEI SPORTELLO DONNA ONLUS

(Associazione di Promozione sociale –Ente Terzo settore)

Art. 1

(Denominazione e sede)

1. E' costituita ed assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta di promozione sociale, nello spirito della Costituzione della Repubblica italiana e in ossequio a quanto previsto dagli artt. 14 e ss. del Codice civile e dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 (cd. Codice del terzo settore) l'Associazione di Promozione Sociale denominata ASSOLEI – Sportello donna ONLUS (d'ora in poi Associazione).
2. L'associazione adotta la qualifica e l'acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. L'Associazione ha sede legale a Roma (Italia), in Via Benedetta, 28.
4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti
5. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sia presso la sede legale che in altri luoghi autorizzati.
6. La durata dell'Associazione è illimitata.
7. Lo statuto vincola alla sua osservanza le/gli aderenti all'associazione, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.
8. Il dominio web: www.assolei.it e i social network ad esso connessi (<https://www.facebook.com/assolei.sportellodonna>) sono proprietà del presente ente e sono il mezzo/luogo internet riferibile all'associazione stessa
9. Il logo dell'Associazione è il segno distintivo dell'Associazione stessa, del quale può fregiarsi soltanto l'Associazione o i soggetti aderenti previa autorizzazione dell'Esecutivo in carica ed è rappresentato nell'allegato al presente statuto.
10. Il logo dell'Associazione è un anello spezzato di color rosa fucsia con dodici stelle bianche al suo interno contenente le scritte "Sportello donna" in alto e "Assolei Onlus" in basso.

Art. 2

(Scopi, caratteristiche e oggetto sociale)

L'Associazione, nata nel 1993, si propone oggi ai sensi degli artt. 5 e 6 del d.lgs. 3/07/2017, n. 117, (da considerarsi parte integrante del presente articolo) di operare per:

- 2.1 la cultura della solidarietà, lo sviluppo e la tutela dei diritti della persona di qualsiasi genere e nazionalità, senza distinzione alcuna;
- 2.2 la rimozione delle cause di disparità che, per ragioni storiche e culturali, rappresentino discriminazioni da rimuovere negli aspetti degli svantaggi sociali, politici e culturali, con particolare riguardo alle discriminazioni e alla

violenza, stalking, e mobbing, nei confronti delle donne che rappresentano a tutt'oggi il genere maggiormente penalizzato.

2.3. La ricerca e promozione culturale, etica e spirituale;

2.4 Il conseguimento di altri scopi di promozione sociale con particolare riguardo all'affermazione della donna nella società, al mainstreaming e all'empowerment femminile sulla base della piattaforma d'azione di Pechino del 1995, per garantire la piena realizzazione dei diritti fondamentali delle donne e delle bambine in quanto parte inalienabile, integrante e indivisibile di tutti i diritti umani e libertà fondamentali;

L'Associazione si prefigge altresì di:

2.5 Impegnarsi pubblicamente e personalmente per l'eliminazione di ogni forma di violenza e discriminazione sessista (fisica, sessuale, psicologica, economica, politica ecc.)

2.6 promuovere riflessioni, iniziative e progetti nelle scuole e nelle università, nel mondo del lavoro, nelle comunità religiose nei luoghi della politica e dell'informazione per la valorizzazione delle differenze in direzione di una crescita di civiltà nelle relazioni tra i sessi;

2.7 di ispirarsi integralmente al Prembolo, Capitoli I,II,III,IV della "Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica "(c.d. Convenzione di Istanbul dell'11/05/2011)

2.8 favorire l'attivazione, la messa in rete, gli scambi e la collaborazione a livello nazionale nei diversi territori sui temi del contrasto alla violenza e alla discriminazione sessista

Art. 3 (Attività)

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in favore di associati/e, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei/delle volontari/e associati/e:

- a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- e. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- f. servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- g. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- h. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- i. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- j. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- k. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- l. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- m. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- n. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione è impegnata altresì ad organizzare attività, fondate sull'impiego anche di volontarie/î con specifiche competenze, atte a fornire i seguenti servizi:

- 4.1 ascolto telefonico per la segnalazione di casi di discriminazione;

- 4.2 corsi di formazione sulla normativa italiana ed europea relativa alla tutela dei diritti culturali e umani, nel mondo del lavoro e nella società;
- 4.3 informazione e coordinamento delle iniziative di organismi, associazioni similari, Istituzioni italiane ed europee sui temi delle pari opportunità, delle azioni positive e su quanto ritenuto utile per il raggiungimento delle finalità associative anche attraverso specifiche azioni divulgative (opuscoli, video, cineforum, Internet);
- 4.4. consulenza ed assistenza giuridica per le cause concernenti casi di abusi e discriminazioni sessuali, servendosi, ove richiesto di professionisti;
- 4.5. assistenza e sostegno psicologico per coloro che lo richiedono in quanto soggetti vittime di abusi e violenze;
- 4.6 collaborazione con enti pubblici e privati, Istituzioni, Associazioni di promozione sociale, di volontariato, E.T.S e O.N.G. per il perseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente Statuto;
- 4.7 realizzazione di articoli, interventi, dossier, iniziative editoriali a mezzo pubblicazioni cartacee, informatiche e di produzioni audiovisive e multimediali;
- 4.8 elaborazione e partecipazione a progetti in maniera autonoma o in partnership con enti istituzionali e non, concorrendo in bandi nazionali, europei ed internazionali per il finanziamento o il cofinanziamento di attività relative alle finalità generali contemplate nel presente statuto;
- 4.9 pur non avendo scopo di lucro l'associazione, come previsto dagli artt. 7 e 8 del Dlgs 117/2017 al fine di perseguire i predetti obiettivi, è prevista la raccolta di fondi ("fondo comune") e e l'utilizzazione delle relative risorse con le modalità che la stessa intenderà avviare, anche mediante produzione e offerta di oggettistica. In tali casi l'associazione emetterà ricevuta non fiscale e redigerà apposito rendiconto. Il ricavato verrà devoluto per le esigenze ordinarie e/o straordinarie di Assolei sempre coerenti con gli scopi associativi;
- 4.10 secondo quanto disposto dagli artt. 8, 16 e 36 del d.lgs. 117/2017, le risorse umane impiegate per le attività avranno carattere volontario, libero e gratuito di associate/i, ma sarà possibile avvalersi, in caso di necessità organizzativa, di prestatori e prestatrici di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai/alle propri/e iscritti/e;
- 4.11 per alcune funzioni, manifestazioni/eventi, occasioni afferenti agli scopi istituzionali degli Enti del Terzo Settore e quelli di cui al presente atto, l'Associazione può avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita, da persone non associate, previa delibera del Comitato Esecutivo.

Art. 4

(Risorse economiche)

L'Associazione trae le risorse economiche

- 5.1. dai contributi delle persone associate;
- 5.2. da eventuali finanziamenti e contributi di enti pubblici e/o privati, imprese e persone fisiche anche derivanti da partecipazione a bandi o Avvisi pubblici;
- 5.3. da donazioni e lasciti testamentari;

- 5.4. da entrate patrimoniali;
- 5.5. da entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi alle/ agli associati o ai terzi o da iniziative promozionali;
- 5.6. da ogni altro provento derivante dall'esercizio dell'attività sociale o da atti di liberalità delle persone associate o da terzi.

I contributi degli/delle aderenti (soci/socie) sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

Le quote e i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché, fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali previste in statuto nei termini del Codice del Terzo settore e s.m.

L'Associazione lavora in via ordinaria nella modalità di pareggio di bilancio, salvo nel caso di progetti che garantiscano l'erogazione di finanziamenti in data successiva ad un prima tranche di attività.

Art. 5

(Bilancio o rendiconto)

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Comitato Esecutivo, tramite la Tesoriera, predispone il bilancio consuntivo con la relazione sull'attività svolta e il bilancio preventivo per l'anno successivo, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci con la relazione allegata devono essere depositati in forma cartacea presso la sede dell'associazione, entro i 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea, per poter essere consultati da ogni persona associata, su istanza scritta, anche via mail, fatta dall' associata/o alla Presidente.

Art. 6

(Persone associate)

Possono essere ammesse a far parte dell'Associazione le persone fisiche senza alcuna discriminazione che ne accettino gli scopi e che abbiano interesse alla sua attività.

Il numero delle persone associate è illimitato.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Esecutivo su domanda dell'interessato/a. La deliberazione è comunicata all'interessato/a e annotata nel libro delle persone associate.

In caso di rigetto della domanda, il Comitato Esecutivo comunica la decisione all'interessato/a entro 60 gg. motivandola. L'aspirante socia/o può, entro 60 gg. da tale comunicazione di rigetto chiedere che

sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Le persone associate si distinguono in quattro tipologie:

1. fondatrici;
2. ordinarie;
3. sostenitrici;
4. onorarie

Sono fondatrici coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono ordinarie coloro che sono state ammesse, su apposita domanda, dal Comitato Esecutivo e che hanno poteri di elettorato attivo e passivo.

Sono sostenitrici coloro che desiderino aiutare economicamente l'Associazione, senza tuttavia essere parte attiva nelle sue decisioni.

Sono onorarie coloro che aderiscono all'Associazione per meriti particolari o perché contribuiscono o hanno contribuito nel tempo allo sviluppo economico e sociale di ASSOLEI-Sportello donna e ne condividono progetti e attività.

La qualità di socio/socia si perde per recesso, per esclusione, per decadenza, per decesso.

Il recesso consiste nella formale volontà di uscire dall'Associazione e deve essere inviato mediante comunicazione scritta al Comitato Esecutivo, per email o in forma cartacea, entro il 30 novembre di ogni anno.

Le esclusioni vengono deliberate dall'Assemblea su richiesta di almeno due esponenti del Comitato Esecutivo o su richiesta di almeno 5 associati/ e sottoposta alla Presidente per comportamento contrastante con gli scopi e le pratiche associative e per violazioni degli obblighi statutari.

La persona associata decade automaticamente in caso di mancato rinnovo della tessera associativa entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona interessata. E' comunque è ammesso ricorso al giudice ordinario.

In caso di recesso o esclusione la persona associata non ha diritto alla restituzione delle quote versate.

ART. 7

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017

ART. 8

(Personale retribuito)

L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 9

(Diritti ed obblighi)

L'adesione all'Associazione, con eccezione per le persone sostenitrici, è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Non esistono adesioni all'Associazione a tempo determinato.

Le persone associate ricevono all'atto dell'ammissione la tessera d'iscrizione all'Associazione e possono usufruire dei servizi, delle attività, delle prestazioni e delle provvidenze attuate dall'Associazione.

Le persone iscritte hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa, nella misura fissata di anno in anno dal Comitato Esecutivo entro il mese di febbraio di ogni anno solare (v. Art. 6);
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Chi si iscrive all'Associazione ha diritto di:

- eleggere gli organi sociali ed essere eletto negli stessi qualora abbia superato i diciotto anni di età. Le cariche sociali sono ricoperte in modo spontaneo e gratuito;
- promuovere ed organizzare attività corrispondenti alle finalità ed ai principi dell'Associazione.
- essere informato/a sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsato/a delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
- votare in Assemblea, purchè iscritte da almeno tre mesi nel libro soci/e, con diritto ad un solo voto oltre alle eventuali deleghe.

Non hanno diritto di voto le persone associate sostenitrici.

Le controversie tra iscritte/i e Associazione sono sottoposte al giudizio di tre arbitri, di cui uno nominato dal Comitato Esecutivo, uno nominato

dall'associato/a interessato/a e il/la terzo/a di concerto dai due arbitri di cui sopra.

Gli arbitri decidono a maggioranza, secondo equità, senza l'osservanza di particolari formalità, previo tentativo di conciliazione, con i poteri e le funzioni degli amichevoli compositori.

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme vigenti in materia.

Art. 10 (Organi)

L'Associazione ha i seguenti organi:

- a) Assemblea
- b) Comitato Esecutivo
- c) Presidente
- d) Presidente onoraria

L'elezione dei suddetti organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione degli/delle aventi diritto.

Possono inoltre essere costituiti, qualora ne ricorrano le condizioni di cui agli artt. 30 e 31 del d.lgs 117/2017 e con le modalità contenute in detti articoli, i seguenti organi :

- organo di controllo;
- revisore legale dei conti

Tutti gli organi associativi e le relative funzioni hanno durata triennale con possibilità di rielezione. In caso di impedimento di uno/una o più componenti le sostituzioni vengono sottoposte all'Assemblea anche tramite sondaggio informatizzato.

Art. 11 (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Ogni socio/socia potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro/a componente con delega scritta. Ogni soci/a non potrà ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea ordinaria è convocata dalla/dal Presidente almeno una volta l'anno entro il 30 aprile con lettera o e-mail inviata al recapito risultante dal libro dei soci, almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione. La lettera di convocazione deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno. L'Assemblea può essere convocata anche da almeno due componenti del Comitato Esecutivo o da 1/10 degli/delle associati/e che ne ravvisino la necessità con richiesta scritta fatta al/alla Presidente.

L'Assemblea esercita le seguenti funzioni:

- a) nomina il Comitato Esecutivo;

- b) nomina e revoca i componenti degli organi sociali
- c) determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte delle persone associate
- d) delibera eventuale regolamenti interni;
- e) delibera eventuali esclusioni dei/delle soci/e
- f) nomina e revoca, quando previsto, il Collegio dei revisori dei conti;
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
- h) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione in base alle norme previste per gli Enti del Terzo settore;
- i) delibera le modifiche al presente statuto con maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto
- l) approva i bilanci, la relazione ed i programmi di attività.

Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza delle persone presenti e con la presenza di almeno la metà delle persone associate aventi diritto; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide con la presenza, comprese le eventuali deleghe, di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti delle/i soci/e/i aventi diritto.

L'Assemblea è presieduta dalla/dal Presidente o, in caso di sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata su richiesta motivata di almeno un decimo delle persone associate.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dalla Presidente.

Ogni persona associata ha diritto di consultare il verbale e trarne copia.

Art. 12 (Comitato Esecutivo)

Il Comitato Esecutivo, eletto dall'Assemblea, ha il compito di:

- realizzare i deliberati dell'Assemblea
- dirigere l'Associazione
- organizzare convegni e conferenze

Inoltre:

- a) nomina la/il Presidente, la/il vice presidente, la/il tesoriere/e e facoltativamente altri incarichi ad hoc;
- b) amministra il patrimonio dell'Associazione;

- c) approva i bilanci preventivo e consuntivo e la relazione sull'attività svolta redatte dalla tesoriera da sottoporre all'approvazione assembleare;
- d) delibera la convocazione dell'Assemblea;
- e) realizza il programma di attività proposto dall'Assemblea;
- f) delibera sugli altri oggetti attinenti all'attività dell'Associazione che non siano riservati dal presente statuto alla competenza dell'Assemblea o della Presidente;
- g) delibera sull'ammissione di nuove persone associate;
- h) stabilisce le quote associative
- i) instaura eventuali rapporti di lavoro e/o collaborazioni interne/esterne, fissandone mansioni, qualifiche ed eventuali retribuzioni

Il Comitato Esecutivo deve essere composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 componenti iscritte compresa la/il Presidente.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Se nel corso del triennio vengono a mancare una o più componenti, lo stesso Comitato Esecutivo provvede a sottoporre l'integrazione all'Assemblea.

Il Comitato Esecutivo è presieduto e convocato dalla/dal Presidente.

E' validamente costituito quando è presente la maggioranza dei/delle componenti. Esso delibera con il voto favorevole della maggioranza dei/delle presenti.

Art. 13 (Presidente)

La/il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Le sue funzioni sono:

- a) di rappresentare legalmente l'Associazione nei confronti di terzi in giudizio;
- b) di presiedere e convocare l'Assemblea su mandato del Comitato Esecutivo o su richiesta di un decimo delle persone associate;
- c) di presiedere e convocare il Comitato Esecutivo;
- d) di nominare procuratori legali.

In caso di assenza o impedimento, le funzioni di Presidente sono esercitate dalla Vice Presidente o da altra/o componente del Comitato Esecutivo designata/o dalla/dal Presidente stessa/o.

Articolo 14 (Presidente Onorario/a)

L'Assemblea può nominare un/una Presidente Onorario per particolari meriti riconosciuti ed espletati a favore dell'Associazione.

La/il Presidente Onoraria/o svolge le funzioni che le/gli vengono conferite dalla/dal Presidente, dal Comitato Esecutivo o dall'Assemblea e può far parte degli organi sociali.

Art. 15

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 11 del presente statuto.

In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 16

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

***Registrato presso Agenzia delle Entrate di Roma, 21 maggio 2019
(originale in sede Assolei, Via Benedetta, 28 – Roma)***

ALL 1

LOGO DI ASSOLEI SPORTELLO DONNA

